

## I punti principali

Dall'accesso al regime al sistema di controllo del rischio fiscale

### Ingresso nel regime

Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi: **a)** a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro; **b)** a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro; **c)** a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro. I requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il



volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini Iva relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori. Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del Dpr 917/1986, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato. L'altra possibilità è l'interpello nuovi investimenti.

### Certificazione del tax control framework

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, deve

essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Con regolamento, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della Giustizia, sentiti i rispettivi Ordini professionali, sono disciplinati, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione. Per il rilascio della certificazione, avvocati e commercialisti possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza.

Le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono indicate con provvedimento delle Entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.

### Interlocazione costante tra Fisco contribuente

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. Con regolamento del ministro dell'Economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.



### Invito al contraddittorio verso il contribuente

Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'agenzia delle Entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione

### Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale

**a) Strategia fiscale**  
Il sistema deve contenere una chiara e documentata strategia fiscale nella quale siano evidenziati gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. La strategia deve riflettere la propensione al rischio della impresa, il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle decisioni di pianificazione fiscale e gli obiettivi che l'impresa si pone in relazione ai processi di gestione del rischio fiscale

**b) Ruoli e responsabilità**  
Il sistema deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti. Il sistema deve altresì esplicitare le responsabilità connesse ai ruoli in relazione ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure a tutti i livelli aziendali

**c) Procedure**  
Il sistema deve prevedere efficaci

procedure per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1** rilevazione del rischio: mappatura dei rischi fiscali associati ai processi aziendali;
  - 2** misurazione del rischio: determinazione dell'entità dei rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi;
  - 3** gestione e controllo del rischio: definizione e attuazione dell'azione o dell'insieme di azioni finalizzate a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi.
- d) Monitoraggio**  
Il sistema deve prevedere efficaci procedure di monitoraggio che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consentano l'individuazione di eventuali carenze o errori nel funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive.
- e) Adattabilità** rispetto al contesto interno ed esterno  
Il sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che



riguardano l'impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale.

**f) Relazione agli organi di gestione**  
Il sistema deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione, per l'esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli esiti dell'esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.